

# COMUNE DI MARRADI

*Città metropolitana di Firenze*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'OCCUPAZIONE “Cresci Marradi”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/04/2018

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2020

## **Art 1 Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs nr. 267/2000 e avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 dello stesso D. Lgs 267/2000, ha l'obiettivo, nell'attuale stato di congiuntura economica, di individuare strumenti utili per salvaguardare e sostenere la rete imprenditoriale locale e favorire l'occupazione nell'ambito del territorio comunale.
2. È infatti necessario creare condizioni per favorire la creazione di posti di lavoro, con particolare riferimento ai giovani, quale strumento necessario ed indispensabile per invertire e rallentare il processo di depauperamento demografico.
3. Nella nostra comunità è necessario anche, con l'utilizzo di risorse comunali, sostenere i settori produttivi, allo scopo di creare e rafforzare le prospettive di sviluppo, salvaguardare e incrementare l'offerta di beni e servizi, nonché il livello occupazionale, nell'ambito delle imprese che operano sul territorio.
4. L'intervento di sostegno all'imprenditoria ed all'occupazione che il Comune di prefigge di disciplinare con questo regolamento appare quindi pienamente giustificato.
5. Il regolamento determina i criteri e le modalità per attribuire gli incentivi economici che saranno elargiti.
6. Le misure previste nel presente regolamento potranno essere attivate anche in connessione con altri interventi operati dall'amministrazione comunale o altri soggetti.

## **Art 2 Soggetti beneficiari**

Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Comune definisce gli stanziamenti necessari per consentire l'erogazione dei benefici previsti nel presente regolamento. Per beneficiare del sostegno economico di cui all'articolo 5 le imprese:

1. devono assumere a tempo pieno o part time per almeno 20 ore settimanali ed a tempo indeterminato almeno una unità, residente nel Comune di Marradi, di cittadinanza italiana o con regolare permesso di soggiorno, se straniero, di età inferiore ai 36 anni compiuti;
2. devono essere attive e iscritte al registro imprese alla data di presentazione della domanda;
3. devono avere sede o almeno unità operativa locale nel territorio del Comune di Marradi;
4. devono mantenere aperta la sede ed unità operativa per almeno i tre anni successivi al rilascio del beneficio;
5. non devono cessare l'attività svolta per almeno tre anni dall'ottenimento del beneficio;
6. confermare l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato al termine del periodo di prova;
7. devono incrementare, con questa nuova assunzione il livello occupazionale
8. non devono risolvere unilateralmente il contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nei tre anni successivi all'elargizione del contributo

Il successivo accertamento della mancanza delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione al comune di Marradi delle somme erogate.

## **Art 3 Rispetto dei limiti “ de minimis”**

I contributi di cui all'art. del presente regolamento rientrano nel regime dei contributi "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 ed al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione Eu-roepea e pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti pre-visti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### **Art 4 Motivi di diniego del beneficio economico**

Non hanno diritto al contributo :

1. le imprese che risultino inattive o non iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
2. le imprese sottoposte a procedura concorsuale o coattiva;
3. le imprese che hanno avuto protesti nel corso degli ultimi due anni;
4. le imprese che non risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
5. le imprese i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata pronunciata a loro carico condanna,
6. le imprese i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
7. Le imprese i cui titolari abbiano subito condanne per reati ambientali o per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene superiori o uguali ad un anno.
8. Le imprese non in regola con la tassazione e qualsiasi altra pendenza debitoria nei confronti dell'amministrazione comunale
9. le sale giochi ( cod Ateco 82.2), sale scommesse e simili ( cod. Ateco 92)
10. Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente al comune di Marradi.

#### **Art 5. Beneficio economico**

1. Il beneficio economico delle imprese ammesse ai sensi dell'articolo 6, consiste in un contributo triennale pari ad euro 1500 al primo anno, 750 il secondo anno, 350 il terzo anno per quelle imprese che assumono nell'arco dell'anno almeno una unità a tempo pieno, e di € 1.125,00 il primo anno, 560 il secondo anno, 260 il terzo anno per le assunzioni *part time per almeno 20 ore settimanali* e tempo indeterminato come previsto dagli articoli precedenti del presente regolamento.
2. Sono escluse da presente beneficio tutte le forme contrattuali che non siano a tempo pieno o part time per almeno 20 ore settimanali e tempo indeterminato, compreso l'apprendistato.
3. La trasformazione di un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato è da considerarsi nuova assunzione.
4. Il beneficio economico previsto dal presente regolamento viene rilasciato sino ad esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio comunale

5. In caso di un numero di istanze superiori rispetto alle risorse disponibili, a seguito della verifica della legittimità delle domande presentate verrà stilata graduatoria per l'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri aventi il seguente ordine di priorità:
  - assunzione disoccupati e/o inoccupati;
  - assunzione di una persona diversamente abile;
  - nuova impresa;
  - data di presentazione della istanza di richiesta di contributo;
  - assunzione di una donna.
6. Per nuova impresa ai sensi del comma precedente si intende l'impresa non operante nel Comune di Marradi al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di contributo.

#### **Art 6 Presentazione delle domande e istruttoria**

1. I soggetti che intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 5 del presente regolamento devono presentare al comune apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea documentazione attestante l'avvenuta assunzione e il possesso dei requisiti
2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo in formato pdf disponibile sul sito istituzionale del Comune di Marradi, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rap-presentante dell'impresa richiedente ed inviata esclusivamente - tramite (PEC) al seguente indirizzo: "[comune.marradi@postacert.toscana.it](mailto:comune.marradi@postacert.toscana.it)" indicando nell'oggetto "Domanda di beneficio economico per nuova assunzione".
3. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.
4. In fase di istruttoria il Comune di Marradi si riserva altresì la facoltà di richiedere all'impresa di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione integrativa e/o ulteriori chiarimenti.
5. Qualsiasi comunicazione inerente al procedimento sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo PEC che l'impresa richiedente è tenuta ad indicare obbligatoriamente nel modulo di domanda.
6. La mancata indicazione di un indirizzo PEC nel modulo di domanda inviato dovrà essere sanata.
7. Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta il RUP darà comunicazione all'interessato indicando le irregolarità e incompletezze riscontrate e assegnando un termine ( 30 giorni) per provvedere alla relativa integrazione .
8. In questa ipotesi il termine di avvio del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata e completa.
9. Qualora l'interessato lasci decorrere inutilmente il termine assegnato dal RUP la richiesta si intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata ed il procedimento si riterrà tacitamente concluso.

#### **Art 7 Controlli e revoca del beneficio**

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda di cui all'art. 6 sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca dal beneficio erogato e la restituzione al Comune di Marradi della somma erogata.
3. La revoca dal beneficio assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposita determinazione assunta dal Responsabile del procedimento.
4. La revoca dal beneficio e la restituzione delle somme erogate è determinata anche in seguito alla perdita dei requisiti che ne hanno permesso il riconoscimento, quando non comunicata ai sensi dell'art. 8 che segue.

### **Art. 8 Valutazione delle domande di ammissione al beneficio**

1. La valutazione delle domande e l'ammissione al beneficio di cui al precedente art. 5 viene effettuata seguendo i criteri di cui all'art. 5 con la priorità dal medesimo indicata, fino ad esaurimento del fondo stanziato dal bilancio di cui al comma 7, dal Responsabile dell'ufficio Gestione risorse del Comune di Marradi, responsabile del procedimento.
2. L'istruttoria è effettuata e completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Entro i successivi 30 giorni il responsabile del procedimento adotta gli atti di ammissione al beneficio, determinandone l'importo, o di diniego motivato del beneficio.
4. Entro gli ulteriori 30 giorni successivi, il responsabile del procedimento adotta gli atti di liquidazione della somma riferita al primo anno di beneficio.
5. La liquidazione delle somme riferite al secondo e al terzo anno del beneficio è adottata dal responsabile del procedimento rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data della prima liquidazione di cui al comma 4 che precede.
6. Dell'adozione degli atti di cui al presente articolo viene data comunicazione alle imprese interessate, esclusivamente tramite la PEC comunicata nella domanda ed entro 10 giorni dalla esecutività degli atti medesimi.
7. Per i fini del presente regolamento l'Amministrazione Comunale stanziava ogni anno, a carico del bilancio, un apposito fondo. I benefici economici saranno assegnati fino ad esaurimento del fondo.

### **Art. 9 Decadenza o riduzione del beneficio**

1. Qualora nel corso del triennio di riconoscimento del beneficio di cui all'art. 5 che precede venissero meno, in tutto o in parte, le condizioni che hanno portato all'ammissione al beneficio stesso, l'impresa beneficiaria è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune di Marradi.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, il responsabile del procedimento determina la decadenza dal beneficio o la riduzione della somma riconosciuta, in coerenza con i parametri stabiliti dall'art. 5, per il periodo di tempo.

### **Art. 10 Trasparenza**

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e succ. mod e int. la concessione dei benefici è pubblicata sul sito web del Comune di Marradi, sezione Amministrazione trasparente.

## **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 recante:” *Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento 2016/679 GDPR dell'ordinamento nazionale al Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE*”, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate . I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Marradi. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio Attività produttive del Comune di Marradi. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Marradi addetti alle operazioni di liquidazione e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

